

Risposta n. 199

OGGETTO: Estensione dell'articolo 19 della legge n.74 del 1987 ai provvedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche che dichiarano la nullità del matrimonio concordatario.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

Il Ministero istante ha chiesto il parere dell'Amministrazione finanziaria in merito al trattamento da riservare, ai fini dell'imposta di registro, ai provvedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche che dichiarano la nullità del matrimonio concordatario.

Il Ministero osserva che le sentenze ecclesiastiche, infatti, non producono effetti nell'ordinamento italiano se non a seguito del giudizio di delibazione, che munisce la decisione ecclesiastica di efficacia esecutiva anche nel nostro ordinamento.

Il giudice dello Stato italiano, su domanda di una delle parti o di entrambe, verifica se sussistono le condizioni affinché la decisione dell'autorità ecclesiastica possa produrre i suoi effetti anche nell'ordinamento italiano.

Il Ministero, non condivide l'orientamento espresso con la risoluzione del 7 aprile 2005, n. 43/E, nella quale si afferma l'applicazione, anche per i provvedimenti di

delibazione delle sentenze dei tribunali ecclesiastici, dell'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (per "*gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio*") e chiede conferma di tale posizione interpretativa.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che la risoluzione n. 43/E del 2005 abbia realizzato un'estensione analogica dell'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, non consentita perché si tratta di norma tassativa.

Il Ministero, inoltre, ravvisa una differenza strutturale tra il giudizio di nullità matrimoniale e l'istituto della separazione o divorzio che non consente l'applicazione del medesimo trattamento fiscale agevolato.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 ("*Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*") dispone che "*tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa*".

Tale disposizione ricomprende nell'alveo dell'agevolazione tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso (cfr. circolare n. 18/E del 29 maggio 2013).

Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione da parte della Corte Costituzionale con la sentenza 10 maggio 1999, n. 154 con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità di quella parte dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 che non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi; l'agevolazione prevista dalla norma deve essere estesa alla totalità dei tributi afferenti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle diverse fasi della crisi del matrimonio.

La Suprema Corte statuisce nella suddetta sentenza, richiamando principi già ribaditi con la pronuncia n. 176/1992, che *"il contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione si profilerebbe in considerazione dell'omogeneità delle situazioni poste a raffronto, che non consentirebbe di differenziare ragionevolmente il trattamento fiscale degli atti relativi ai due procedimenti...Il parallelismo, le analogie e la complementarità funzionale dei procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del procedimento di separazione dei coniugi portano a concludere che il profilo tributario non può ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle due procedure, atteso che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, è con ancor più accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione: sia perché in quest'ultimo la situazione di contrasto tra i coniugi - ai quali occorre assicurare una se non più ampia, almeno pari tutela - presenta di solito una maggiore asprezza e drammaticità rispetto alla fase già stabilizzata dell'epilogo divorzile; sia in considerazione dell'esigenza di agevolare, e promuovere nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole".*

La *ratio* dell'articolo 19 risiede nell'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l'imposizione fiscale possa gravare pesantemente sui coniugi, rendendo ancora più difficile il superamento della crisi che stanno vivendo. Nel raffronto tra gli interessi in gioco il legislatore sacrifica le entrate erariali a favore

dei diritti fondamentali della persona, prevedendo un regime impositivo speciale accordato in ragione dei suddetti interessi superiori.

L'articolo 19 della legge n. 74/1987 è una norma di esenzione di natura principalmente oggettiva, posta a presidio delle ragioni sociali di tutela della famiglia, di salvaguardia dell'integrità economica nella crisi familiare, di composizione della crisi coniugale che il legislatore ha inteso perseguire.

La citata risoluzione n. 43/E del 2005 è in linea con il descritto percorso interpretativo della giurisprudenza relativo alla norma contenuta nell'articolo 19.

In effetti, anche la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio determinando, nell'ordinamento statuale italiano, la cessazione degli effetti civili prodotti dalla trascrizione nei registri di stato civile del matrimonio concordatario potrebbe rientrare tra *"Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio"* esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, ai sensi dell' articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74.

La genericità dell'espressione *"cessazione degli effetti civili del matrimonio"*, di cui all' articolo 19, comporta che la stessa possa riferirsi sia alla delibazione, in sede di Corte d'Appello, della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio canonico, sia alla pronuncia, ad opera dell'autorità giudiziaria ordinaria, di nullità del matrimonio civile e di nullità del matrimonio contratto in forma canonica e trascritto.

In tal senso, potrebbe non assicurare una parità di trattamento un eventuale trattamento fiscale della sentenza di delibazione diverso rispetto a quello della sentenza pronunciata all'esito del giudizio di separazione o divorzio; ciò anche alla luce dell'interpretazione promossa dalla Corte Costituzionale, secondo cui la ratio della norma è rinvenibile nella tutela economico-patrimoniale alla famiglia nel momento in cui il vincolo si scioglie o si attenua.

La Corte, infatti, ha ritenuto applicabile il regime di favore dell'articolo 19, sopra citato, non solo agli atti relativi al procedimento di separazione personale (sentenza

della Corte Costituzionale del 10/05/1999, n. 154), ma anche alle obbligazioni assunte negli stessi procedimenti (sentenza della Corte Costituzionale del 2-15/04/1992, n. 176) e, infine, ai provvedimenti di condanna al pagamento di assegni di mantenimento a favore dei figli (sentenza della Corte Costituzionale del 11/06/2003, n. 202).

Con l'ordinanza 21 settembre 2017, n. 22023, inoltre, la Corte di Cassazione ha ribadito che, con le agevolazioni in argomento, il legislatore ha inteso favorire *"gli atti e le convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali"*.

Infine, si precisa che i provvedimenti e gli atti giudiziari del procedimento di delibazione in questione, esenti da imposta di registro, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, poiché, alla formalità predetta, sono soggetti solo gli atti giudiziari per i quali l'imposta di registro è dovuta (circolare dell'Agenzia delle Entrate 30 marzo 2003, n. 70 e circolare del Ministero della Giustizia 28 giugno 2002, n. 30).

Per le suesposte considerazioni, la scrivente ritiene di poter confermare la soluzione interpretativa adottata con la Ris. n. 43 del 2005.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)